

Articolo 23

Alberghi, ristoranti e caffè

¹ Agli alberghi, ristoranti e caffè e ai lavoratori in essi occupati per il servizio alla clientela si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 7 capoverso 2, 8 capoverso 1, 11, 12 capoverso 3, 13 e 14 capoversi 2 e 3.

² Ai lavoratori con responsabilità di educazione o di assistenza ai sensi dell'articolo 36 della legge è applicabile l'articolo 12 capoverso 2 invece dell'articolo 12 capoverso 3.

³ Sono considerati alberghi, ristoranti e caffè le aziende che alloggiano persone a pagamento o che servono pasti o bevande sul posto. Le aziende che consegnano pasti pronti al consumo sono equiparate ad alberghi, ristoranti e caffè.

Campo d'applicazione (capoverso 3)

Alberghi, ristoranti e caffè offrono servizi di ristorazione. Rientrano in questa categoria di servizi l'alloggio di persone e la distribuzione di pasti e di bevande preparati nell'azienda da consumare sul posto. L'azienda deve mettere a disposizione le infrastrutture necessarie a tal fine. Detti servizi non devono per forza essere interamente forniti nell'azienda, ma possono anche essere proposti in parte all'esterno, ad esempio in occasione di feste, eventi o banchetti che non si tengono nell'azienda. In seguito a una modifica dell'ordinanza entrata in vigore il 1° luglio 2005, le disposizioni speciali previste dal presente articolo si applicano anche alle aziende che consegnano pasti preparati da loro stesse (ad. es. servizi di consegna a domicilio di pizze) o che, oltre alla possibilità di mangiare sul posto, offrono anche pasti da asporto. Non rientra invece nei servizi di ristorazione ai sensi di questo articolo la semplice consegna o vendita di cibi, alimentari, prodotti surgelati o bevande e neppure la cottura di pane già pronto e la preparazione di panini.

Le disposizioni speciali non si applicano alle aziende che:

- offrono i propri servizi di ristorazione solo a una cerchia ristretta di clienti invece che al vasto pubblico (ad es. mense o ristoranti del personale);

- si limitano a ricevere ordinazioni e a consegnare il cibo a domicilio. Durante la notte o la domenica tali attività sono soggette ad autorizzazione;
- pur fornendo servizi limitati di ristorazione, svolgono un'altra attività principale (ad es. barcaffè nei grandi magazzini, Internet café, chioschi o stazioni di servizio con distributori di bevande).

Disposizioni speciali applicabili (capoversi 1 e 2)

Articolo 4

Alberghi, ristoranti e caffè possono ricorrere senza restrizioni al lavoro notturno e al lavoro domenicale senza dover richiedere un'autorizzazione ufficiale. Le altre disposizioni della legge sul lavoro concernenti il lavoro notturno e domenicale vanno invece rispettate (v. commento art. 4 OLL 2).

Articolo 7 capoverso 2

Alberghi, ristoranti e caffè possono occupare i lavoratori per sette giorni consecutivi purché siano rispettate le seguenti condizioni: ai lavoratori interessati devono essere accordate almeno 83 ore di congedo consecutive immediatamente dopo il settimo giorno di lavoro; la durata massima della settimana lavorativa di 50 ore deve essere rispettata nella media di due settimane e la durata del

lavoro giornaliero compresa nel lavoro diurno o serale (v. art. 10 LL) non deve superare nove ore.

Questo articolo è stato introdotto per consentire alle aziende stagionali la necessaria flessibilità nei confronti dei loro dipendenti, che spesso auspicano esplicitamente periodi di riposo più lunghi essendo lontani dal proprio domicilio o avendo figli piccoli.

Articolo 8 capoverso 1

Alberghi, ristoranti e caffè possono ricorrere al lavoro straordinario ai sensi dell'[articolo 12 capoverso 1 LL](#) anche di domenica. In questo caso, il lavoro straordinario deve essere imperativamente compensato con un congedo di uguale durata nel corso delle 14 settimane successive. Questa disposizione non si applica al lavoro straordinario ai sensi dell'[articolo 12 capoverso 2 LL](#) prestato in caso di necessità. I presupposti di questo lavoro straordinario, il periodo in cui può essere svolto, la durata consentita e la compensazione sono disciplinati dall'[articolo 26 OLL 1](#). Nell'arco di un anno civile il lavoratore non può accumulare più di 140 ore di lavoro straordinario.

Articolo 11

Alberghi, ristoranti e caffè possono spostare l'intervallo domenicale (v. [art. 18 cpv. 1 LL](#)) anticipandolo o differendolo di tre ore al massimo. Questo spostamento può solo essere applicato a tutta l'azienda o a sue parti ben definite, ma non a singoli lavoratori. Va inoltre osservato che per lo spostamento in questione è necessario il consenso della rappresentanza dei lavoratori nell'azienda o della maggioranza dei lavoratori interessati ([art. 18 cpv. 2 LL](#)).

Articolo 12 capoversi 2 e 3

L'azienda che nella media di un anno civile accorda la settimana di cinque giorni (v. commento art. 22 OLL 1) può ridurre a quattro il numero delle domeniche libere. Queste possono essere ripartite irregolarmente nell'arco dell'anno.

Per lavoratori con compiti di educazione e di as-

sistenza ai sensi dell'[articolo 36 LL](#) (v. commento art. 36 LL), il numero delle domeniche libere può essere ridotto solo fino a 12 ([art. 12 cpv. 2 OLL 2](#)). Anche queste possono essere ripartite irregolarmente sull'arco dell'anno. Le domeniche che cadono durante le ferie minime prescritte dalla legge non possono essere computate alle domeniche libere da accordare durante l'anno. Ai lavoratori in questione, inoltre, va concesso, durante le settimane senza domeniche libere, un riposo settimanale di 36 ore consecutive immediatamente dopo il riposo giornaliero, per un totale di 47 ore.

Articolo 13

Il riposo compensativo per il lavoro effettuato nei giorni festivi non deve essere necessariamente accordato nella settimana che precede o che segue i giorni festivi in cui si è lavorato, ma può essere accordato in blocco per un anno civile ([art. 20 cpv. 2 LL](#)).

Articolo 14 capoverso 2

Questa disposizione consente agli alberghi, ai ristoranti e ai caffè esposti a importanti fluttuazioni stagionali (v. commento art. 22 cpv. 1 OLL 1) di concedere in blocco le semigiornate libere settimanali dovute per un periodo massimo di 12 settimane invece di concederle singolarmente ogni settimana.

Articolo 14 capoverso 3

La semigiornata libera settimanale può essere ridotta da otto a sei ore. Deve essere accordata in un giorno feriale – di mattina fino alle 12 o di pomeriggio dalle 14:30 al più tardi fino alle 20:30 – immediatamente prima o dopo il riposo giornaliero (v. commento art. 20 OLL 1). La perdita di ore di riposo dovuta alla riduzione della semigiornata libera deve essere accordata in blocco entro 6 mesi.